

e degli operatori agricoli locali, avvia un monitoraggio e un censimento georeferenziato delle piante coltivate e/o sementali che nell'ambito della zona infetta non presentano alcun sintomo della malattia e promuove attività di studio e ricerca sul germoplasma locale.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 2, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2018, in termini di competenza e cassa, di euro 200 mila.

3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.

4. Nel perseguire i fini di cui al precedente comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto per la protezione sostenibile delle piante (CNR-IPSP), sezione di Bari, a sostegno delle attività sperimentali già avviate da questo Istituto mediante reinnesto o sovrainnesto su larga scala di germoplasma suscettibile.

5. La convenzione di cui al comma 4 è finanziata con le risorse già assegnate alla missione 16, programma 1, titolo 1, e disponibili sul bilancio pluriennale 2018-2020 per un importo complessivo di euro 1 milione e 200 mila.

#### *Art. 22*

##### Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 7, comma 16, lettera d), le parole: "ricompresa tra il 50 e il 300 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "determinabile fino al 300 per cento";
- b) all'articolo 11, il comma 5 è sostituito dal seguente:  
"5. Previa verifica di disponibilità sono ammessi cacciatori ospiti residenti nei comuni di altri ATC della Regione Puglia e in altre regioni, questi ultimi per un numero massimo di quindici giornate. I cacciatori ospiti non possono superare la misura del 100 per cento dei cacciatori residenti nell'ATC di riferimento, così come rinvenienti dal dato storico dell'anno precedente, e hanno priorità di ammissione i cacciatori residenti nella Regione Puglia; la ulteriore disponibilità sarà riservata ai cacciatori ospiti residenti in altre regioni, con priorità ai cacciatori nativi della regione Puglia. Eventuali posti non utilizzati possono essere trasformati in permessi giornalieri. I cacciatori ospiti versano agli ATC di riferimento una quota di partecipazione, così come determinata nel programma venatorio annuale, pari fino al 50 per cento e fino al 300 per cento della tassa di concessione regionale, rispettivamente se residenti nei comuni di altri ATC della Regione o in altre regioni.";
- c) all'articolo 33, comma 1, le parole: "nella misura massima dell'i per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura massima dell'1 per cento";
- d) all'articolo 46, comma 1, lettera q), le parole alfanumeriche: "da euro 200 a euro 750", sono sostituite dalle seguenti: "da euro 100 a euro 400".

#### *Art. 23*

##### Modifiche alla legge regionale 11 giugno 2018, n. 20

1. All'articolo 1 della legge regionale 11 giugno 2018, n. 20 (Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020 approvato con legge regionale 29 dicembre 2017, n.